

L'ILLECITO SPORTIVO NELLA GIURISPRUDENZA FEDERALE

di Mauro Sferrazza*

SOMMARIO: 1. Il «calcio-scommesse» – 2. L'illecito sportivo associativo – 3. La frode sportiva *ex art. 1* legge n. 401/1989 – 4. L'illecito sportivo *ex art. 7* CGS – 5. La questione della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nei procedimenti disciplinari per illecito sportivo

1. Il «calcio-scommesse»

*«Tutte le emergenze dipingono inequivocabilmente [...] incalliti e spregiudicati scommettitori, che però beneficiavano della confidenza di certi calciatori, i quali, a loro volta, non evitano a presentarli ad altri compagni. Ed è sconcertante constatare la frequenza di detti rapporti, la deplorabile facilità con la quale si intrecciavano e si moltiplicavano, ove solo si pensi ai doveri del tesserato in ogni suo comportamento, prima ancora che di carattere agonistico, di natura morale e sociale»:*¹ sembrano parole pronunciate a proposito delle recenti vicende del c.d. calcio-scommesse «targato» 2011 e, invece, si riferiscono ad una decisione della Commissione Disciplinare (di seguito anche CD) resa ben trenta anni or sono in un procedimento per illecito sportivo. La morale? È trascorso più di un quarto di secolo, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico il reato di illecito sportivo, il legislatore federale ha specificamente previsto e sanzionato l'illecito sportivo associativo, ma certe abitudini non sono affatto mutate.

Dimostrano tale amara conclusione le iniziative della giustizia ordinaria e, segnatamente, l'indagine intrapresa dalla Procura della Repubblica di Cremona, sfociata (nel momento in cui scriviamo) – sul piano penale – nell'applicazione di misure cautelari a carico anche di numerosi tesserati ed ex calciatori. L'indagine denominata «Last Bet» («Ultima scommessa») affronta, *«forse per la prima volta e certamente per la prima volta sul piano strutturale anche in ragione*

* Avvocato. Componente Corte di Giustizia Federale.

¹ CD, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980.

della contestazione del reato associativo, il fenomeno molto ramificato dell'alterazione degli esiti di competizioni calcistiche appartenenti a campionati ufficiali al fine di consentire, grazie ad un'opera di corruzione di giocatori di cui essi stessi sovente sono anche parte attiva, ingenti guadagni illeciti agli organizzatori delle scommesse, agli intermediari, agli scommettitori ad essi legati, ai giocatori e ad altri soggetti interessati alle gare che si sono prestati a tale "gioco". Ciò in danno degli enti pubblici che autorizzano e organizzano le competizioni e di tutti gli altri scommettitori "leali"».²

Confermano l'assunto le decisioni della giustizia federale relative ai profili disciplinari dell'indagine sopra indicata: in relazione alle (tristemente) note vicende che hanno occupato le cronache dell'estate 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale (di seguito anche CDN) ha, infatti, inflitto pesanti sanzioni a numerosi tesserati, sia calciatori che dirigenti sportivi, giungendo in molti casi anche ad applicare il massimo edittale, ossia l'inibizione per anni 5 con contestuale preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC (c.d. radiazione).

Dagli elementi di valutazione acquisiti nel corso delle indagini della giustizia ordinaria e di quelle della giustizia sportiva sembra emergere che le condotte poste in essere dai tesserati erano finalizzate all'alterazione del risultato delle gare con l'obiettivo di vantaggi di classifica o di benefici economici derivanti dalle relative scommesse dall'esito assicurato. A volte, anzi, le due finalità erano perseguite congiuntamente.

L'intercettazione delle conversazioni telefoniche tra i vari protagonisti della vicenda, tesserati e non, ha consentito agli inquirenti di ricostruire l'esistenza di una capillare e stabile rete di contatti, intrattenuti, fra gli altri, da calciatori, dirigenti sportivi ed altri soggetti, tanto appartenenti all'ordinamento federale o comunque vicine all'ambiente sportivo, quanto estranee allo stesso, interessate alle scommesse sulle partite di calcio. La frequenza ed il contenuto di tali rapporti, come emerso dall'esame delle risultanze investigative, rappresentano elementi, di per se stessi, di notevole rilievo nella valutazione delle circostanze di valenza disciplinare, ai fini della configurazione di un'associazione sussumibile nella previsione della norma di cui all'art. 9 del Codice di giustizia sportiva (di seguito anche CGS).

2. *L'illecito sportivo associativo*

«Quando tre o più soggetti tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lett. f) e h) dell'art. 19, comma 1.

La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l'associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all'AIA». Così recita l'art. 9 CGS, norma con la quale il legislatore federale ha inteso prevedere e punire l'associazione finalizzata alla commissione

² GIP Tribunale di Cremona, ord. 28 maggio 2011, inedita, a quanto consta.

di illeciti, anche al fine di colmare la lacuna esistente nell'ordinamento sportivo, come, peraltro, segnalato dalla stessa Corte federale nell'ambito delle decisioni dell'estate 2006 inerenti la vicenda c.d. calciopoli.

La fattispecie è modellata sulla falsariga del reato di associazione a delinquere e recepisce sostanzialmente quelli che sono i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di differenza tra associazione a delinquere e insieme di persone che occasionalmente si riunisce o si accorda al fine di commettere uno o più illeciti, tenuto conto del fatto che il codice penale non reca una nozione definitoria ed esaustiva dell'associazione che intende reprimere, ma rimanda all'interprete per l'individuazione del relativo concetto.

Secondo la Suprema Corte il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso di persone nel reato consiste essenzialmente nel carattere dello stesso accordo criminoso che, nel concorso di persone nel reato e nel reato continuato, *«avviene in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso che tutti li comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo tra i correi e cessa ogni pericolo o motivo di allarme sociale; mentre nell'associazione per delinquere l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, da parte di tre o più persone, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra gli associati, ciascuno dei quali ha la consapevolezza costante di essere associato all'attuazione del programma criminoso, anche indipendentemente e al di fuori della avvenuta effettiva commissione dei singoli reati programmati; cosicché è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dalla comunità del fine criminoso e da comunanza di interessi che determina pericolo per l'ordine pubblico ed è la ragione stessa fondamentale per la configurazione – quale autonomo titolo di reato – del delitto di associazione per delinquere»*.³

L'elemento essenziale del reato di cui trattasi è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun aderente all'associazione di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. *«Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di*

³ Cass., sez. I, 26 ottobre 1977, in *Cass. Pen.*, 1979, 306 (s.m.).

*quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta».*⁴

Pertanto, «*ai fini della sussistenza della "societas scelerum", nei termini previsti dall'art. 416 c.p., è sufficiente il semplice coagulo delle volontà accompagnato (per non restare nel campo delle mere intenzioni) da un minimo di struttura organizzativa e volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati, il quale, stante la sua autonomia, rimane perfezionato anche nell'ipotesi che i c.d. reati-fine non vengano realizzati, concretandosi, in diversa ipotesi, un concorso materiale di reati*».⁵ Ne consegue, quindi, che l'associazione per delinquere sussiste per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati.⁶

Insomma, tentando di condensare il materiale giurisprudenziale sopra ricordato sembra possibile affermare che gli elementi costitutivi del reato di associazione a delinquere possono essere individuati nella formazione di un vincolo associativo di carattere stabile tra tre (o più) persone, realizzato al fine di commettere una serie indeterminata di delitti, mediante la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma criminoso, con la stabile disponibilità di ciascuno dei partecipanti ad operare per l'attuazione del programma medesimo ed il conseguente perseguimento dei fini preposti, non disgiunta dalla permanente consapevolezza di ciascuno di far parte del sodalizio. Peraltro, per la configurazione del delitto di associazione per delinquere non è necessaria una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo sufficiente anche una semplice e rudimentale predisposizione degli stessi, purché ciò sia sufficiente in concreto per la realizzazione di quel programma di delinquenza per cui il vincolo associativo si è instaurato e perdura.⁷

Occorre, ovviamente, tenere a mente che in sede di giustizia sportiva vengono in considerazione soltanto le condotte dei soggetti che sono sottoposti alla giurisdizione federale, secondo le regole proprie del CGS; nel contempo, tuttavia, si deve considerare che la fattispecie associativa è reato a concorso necessario in cui, per poter valutare adeguatamente il contributo di ciascun tesserato nel contesto, spesso non è possibile prescindere dalla valutazione del comportamento dei soggetti non appartenenti all'ordinamento sportivo. In tal ottica, per dimostrare l'effettiva esistenza di una associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di condotte criminose che rivestano rilievo anche nell'ambito disciplinare-sportivo occorre avere riguardo a numerosi elementi, quali: il tempo da cui opera il sodalizio; la stabilità dell'assetto dell'organizzazione; la frequenza e la reiterazione dei contatti e delle telefonate; il carattere allusivamente criptico del linguaggio usato nel corso delle

⁴ Cass., sez. VI, 25 settembre 1998, n. 10725, in *Cass. Pen.*, 1999, 3111.

⁵ Cass., sez. I, 24 gennaio 1991, in *Riv. Pen.*, 1991, 697, in *Giust. Pen.*, 1991, II, 575 (s.m.), in *Cass. Pen.*, 1992, 1797 (s.m.).

⁶ Cass., sez. II, 15 dicembre 1980, in *Cass. Pen.*, 1982, 1157 (s.m.), in *Giust. Pen.*, 1982, II, 87 (s.m.).

⁷ Cass., sez. I, 26 ottobre 1977, cit.

conversazioni; i rapporti di conoscenza, specie se consolidata, tra gli interlocutori; l'affidamento insorto tra gli "associati" sulle informazioni attese o ricevute; l'idoneità o non equivocità dei mezzi diretti allo scopo alterativo delle gare; la ramificazione degli interessi dei sodali nell'ambiente delle scommesse; la consapevole ripartizione dei compiti tra gli stessi.

Le condotte sopra indicate sono di solito tenute, per quanto rileva ai fini della violazione dell'art. 9 CGS, da tesserati in grado di poter contare su una serie ramificata di contatti in ambienti legati alle scommesse e di rapporti con una o più società di calcio e consistono in un'attività conoscitiva volta a scoprire l'esistenza di accordi illeciti tesi ad alterare lo svolgimento o lo stesso risultato delle gare, nella prospettiva di permettere scommesse sulle gare medesime ovvero di compiere quelle ulteriori attività espressamente vietata dall'art. 6 CGS.⁸

Insomma, la fattispecie di cui all'art. 9 CGS può ritenersi integrata laddove il materiale probatorio consenta di ritenere dimostrata l'esistenza di una vera e propria «organizzazione costituita da tesserati e altri soggetti preordinata ad alterare lo svolgimento e il risultato di competizioni sportive, al fine sia di effettuare scommesse dall'esito predeterminato e di ottenere illeciti guadagni, sia di assicurare un vantaggio ad alcune squadre».⁹

A dar vita al sodalizio vietato di cui trattasi «concorre una pluralità di elementi, materiali, psicologici, causalmente orientati, strumentali, finalistici

⁸ Recita l'art. 6 CGS: «1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.

3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a due anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.

4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.

5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.

6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00».

⁹ CDN, C.U. n. 13/CDN del 9 agosto 2011.

(rinvenibili nell'uso di mezzi idonei a favorire la costante ed assidua comunicazione tra gli associati, nella pluralità di contatti tra gli associati, nel ricorso a modalità comunicative auspicabilmente capaci di sfuggire a captazione o decifrazione, nella consapevolezza del fine e del perimetro dell'azione propria e di quella degli associati – o dell'associato – di riferimento, nella vastità e cospicuità degli interessi patrimoniali implicati nell'attività di scommessa, nell'abitudine di quest'ultima e nella finalizzazione ad essa – ed ai desiderati benefici pecuniari – delle condotte degli associati in modo tanto intenso da caratterizzarla come stile di vita)».¹⁰

Per tale ragione, nell'ambito dell'illecito associativo qui in esame, è sempre necessaria o, quantomeno, opportuna una valutazione del contesto complessivo di riferimento e, segnatamente, di quello nel quale si muovono gli autori delle alterazioni degli avvenimenti agonistici oggetto del procedimento disciplinare. Tale valutazione, infatti, può fornire una chiave di lettura e, quindi, condurre ad una corretta interpretazione dei singoli episodi contestati ai diversi soggetti deferiti. In particolare, si rivela assai utile l'esame dell'eventuale rete di contatti e trame telefoniche, volto all'organizzazione degli episodi di illecito sportivo. Si tratta, solitamente, di un intreccio sotterraneo attraverso cui il sodalizio, ben radicato nel mondo del calcio e delle scommesse, tende alla soddisfazione di diversi interessi, nell'ambito del quale *«ciascun attore svolge un ruolo ben determinato che rivela, in ultimo, quale univoco progetto, quello di veicolare garantite scommesse sportive sulle partite di calcio, onde ricavarne illeciti guadagni»*.¹¹

Occorre, a tal proposito, evidenziare che *«né la lettera, né lo spirito della disposizione di cui all'art. 9 CGS predica la necessità che tra ciascuno degli associati debbano intercorrere rapporti diretti e che il vincolo nascente dal sodalizio debba stringere ognuno dei partecipanti con tutti gli altri. Diversa si rivela, all'evidenza, la figura di recente coniata nei suoi profili costitutivi soggettivi, giacché la radice della fattispecie illecita giace nella convergenza di più energie individuali verso un comune scopo illecito, conseguibile attraverso apporti personali variamente combinati tra loro e certo non postulanti la simultanea partecipazione di ciascuno degli associati ad ogni dispiegamento di condotte. Ciò che al legislatore federale premeva era, piuttosto, l'individuazione di un modello sinergico di violazione di norme, integrato attraverso singoli contributi di persone che, indipendentemente dalla diretta e reciproca conoscenza tra ciascuna di esse, con le altre condividesse il risultato vantaggioso consistente nel prodotto dell'attività associativa, capace di soddisfare pro quota gli interessi individuali. La comunanza di scopi e la solidità ed articolazione dell'assetto costituiscono, nel disegno della normativa federale, gli elementi costitutivi della figura di cui si tratta»*.¹²

¹⁰ CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011.

¹¹ CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 50/CGF del 29 settembre 2011.

¹² CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011.

3. La frode sportiva ex art. 1 legge n. 401/1989

È possibile rammentare come il fenomeno illegale generalmente denominato, appunto, «toto nero» o «scommesse clandestine» tragga origine da note vicende risalenti agli anni '70 ed ai primi anni '80 e che vedevano coinvolti anche calciatori di serie A.¹³ Per molti atleti, infatti, era abitudine scommettere, direttamente o tramite loro amici o complici (su canali, appunto, clandestini rispetto ai tradizionali sistemi di scommessa sulle partite che, fino a pochi anni or sono, si esprimevano quasi interamente nella giocata della classica schedina), sui risultati degli incontri ai quali, poi, avrebbero essi stessi partecipato. Evidente, pertanto, il conflitto di interessi, considerato che il calciatore avrebbe inevitabilmente modulato il proprio rendimento in funzione della realizzazione del risultato sul quale aveva scommesso.

Sulla scia di tali vicende la vigente disciplina sportiva fa espresso divieto ai calciatori ed ai tesserati in genere, di effettuare qualsivoglia scommessa al fine di trarre profitto, anche perché una tale condotta mal si concilia con lo spirito sportivo. Vi era, quindi, la preoccupazione di garantire il corretto e regolare svolgimento delle competizioni sportive dalle infiltrazioni di ambienti malavitosi,¹⁴ così come anche il tentativo di impedire la perdita di fiducia e di credibilità, da parte degli appassionati e dell'opinione pubblica in genere, sulla genuinità dei risultati delle competizioni sportive.¹⁵

Dai vari procedimenti disciplinari celebrati era anche emerso che alcuni giocatori si servivano del canale, anch'esso clandestino, del c.d. «picchetto», che offriva quote e tipologie di scommesse differenti rispetto a quelle proposte dai circuiti tradizionali gestiti dai monopoli di Stato: in particolare, vi era la possibilità di scommettere su uno o più eventi o sul risultato finale dei medesimi, senza dover necessariamente indovinare l'esito conclusivo dei tredici risultati della classica schedina Totocalcio.

Oggi, per inciso, tipologie e modalità di scommessa sugli eventi sportivi sono state allargate in maniera esponenziale fino a ricomprendere non solo il risultato parziale (ossia, alla fine del primo tempo) o finale della partita, ma anche tutta una serie di ipotesi non contemplate dai sistemi tradizionali prima in vigore. Infatti,

¹³ Per una disamina sul fenomeno, si veda M. ROSSI, *Una nota sul mercato delle scommesse calcistiche in Italia*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2010, 59.

¹⁴ Infatti, si era spesso «raggiunta prova del collegamento tra ambienti malavitosi cui faceva capo l'organizzazione e la gestione delle scommesse clandestine su partite del campionato italiano di calcio, ed ambienti sportivi (tradizionalmente ed immaturamente sensibili alle lusinghe dei primi: le vicende personali, giudiziariamente accertate, di famosi campioni che militavano in squadre di calcio di spicco, ne costituiscono prova evidente), e dei conseguenti accordi illeciti, in frode degli scommettitori, al fine di condizionare, a favore del "banco" clandestino, risultati delle partite di calcio» (così S. BELTRANI, *La disciplina penale dei giochi e delle scommesse*, Giuffrè, Milano, 1999, 302).

¹⁵ «Com'è ovvio, ciascun partecipante o ciascuno spettatore, di una gara svolta sotto l'egida di un ente pubblico si attende legittimamente che il suo svolgimento corrisponda puntualmente alle norme dell'etica sportiva» (T. PADOVANI, *Commento all'art. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401*, in *Leg. Pen.*, 1990, 93).

accanto alle tradizionali puntate sui segni “1”, “X” e “2”, peraltro relative anche ai risultati alla fine del primo tempo, oltre che di quelli finali, sono oggi praticate nuove tipologie di gioco, alcune delle quali hanno fatto breccia nel pubblico. Così, ad esempio, la specialità “Under/Over”, nelle quali chi scommette deve indicare se il numero totale di reti di una partita sarà inferiore (“Under”) o superiore (“Over”) ad un parametro fisso, ordinariamente indicato dal numero di 2,5 gol: in pratica, i risultati 0-0, 1-0, 0-2, ecc. sono “Under”; 2-1, 1-2, 3-0, 2-4, ecc. sono “Over”. Il gradimento riscontrato da questa specialità ha fatto, poi, da volano alla nascita di tante altre tipologie di gioco-scommessa, la cui analisi, tuttavia, esula dalla presente breve nota.

Proprio per arginare il fenomeno illecito di cui sopra si diceva la legge n. 401/1989 sugli *«Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine a tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche»* stabilisce, all’art. 1, che, *«chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da Euro 258 a Euro 1032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa»*.

Lo scopo della disposizione è quello di impedire l’irruzione nel mondo dello sport delle attività di gioco e di scommesse clandestine. La dottrina ha da subito messo in evidenza come l’attribuzione di un disvalore penale alle condotte di frode nelle competizioni sportive, in collegamento con l’esercizio organizzato abusivo di concorsi pronostici, giochi e scommesse su eventi sportivi, trova ragione *«nel fatto che esse, oltre a danneggiare spesso interessi finanziari dello Stato, costituiscono uno dei campi d’azione da cui la criminalità organizzata trae sostentamento. Inoltre, i fatti di corruzione e di frode, a ben vedere, trovano la loro causale nella gestione abusiva di attività organizzate per l’esercizio di concorsi pronostici, giochi e scommesse»*.¹⁶

Il bene oggetto di specifica tutela non ha natura patrimoniale, atteso che l’eventuale alterazione dello svolgimento di concorsi pronostici o scommesse è mera circostanza aggravante, ma si identifica nella salvaguardia, nel campo dello sport, di quel valore fondamentale che è la “correttezza” nello svolgimento delle competizioni agonistiche.¹⁷

Si tratta di un illecito sportivo che sembra coprire una serie di fattispecie non tutte sovrapponibili alla truffa: nella truffa, infatti, non vi è il fatto corruttivo e l’attività fraudolenta deve essere qualificata da artifici e raggiri che inducano la

¹⁶ F.R. DINACCI, *Commento alla l. n. 401 del 1989*, in *Giust. Pen.*, 1990, I, c. 151.

¹⁷ Cass., sez. II, 29 marzo 2007, n. 21324, in *Cass. Pen.*, 2008, 5, 2080.

parte lesa in errore, comportamenti che non sono, invece, necessari per il reato di cui trattasi. Pertanto, nei singoli casi concreti sarà possibile che la condotta integri il reato più qualificato di truffa, qualora ovviamente ne ricorrano i presupposti, in eventuale concorso con la frode sportiva.

La norma sembra incriminare due condotte «una forma di corruzione in ambito sportivo (integrata dalla offerta, promessa od accettazione di denaro od altre utilità per alterare il genuino risultato di una delle competizioni sportive tutelate), puntualmente determinata, nella sua tipicità, dal legislatore, ed una frode sportiva per così dire “generica”, fattispecie “sussidiaria dai contorni assai lati”». ¹⁸ Il delitto di frode sportiva, quindi, «qualifica come illecito penale, non solo l’offerta di denaro o di altra utilità ai partecipanti a competizioni sportive per raggiungere un risultato diverso da quello naturale, ma contempla anche il generico compimento di “altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”», ¹⁹ che «devono essere identificati alla stregua degli atti espressamente individuati nell’offerta o promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata da alcuna delle federazioni riconosciute dal Coni». ²⁰

Si tratta di un delitto di natura dolosa, quanto all’aspetto soggettivo: l’agente agisce per un fine particolare e, cioè, per il raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto, genuino e leale svolgimento della gara (dolo specifico).

Sembra configurabile il tentativo, «là dove, per cause indipendenti dalla volontà del soggetto agente, l’offerta o la promessa non giungono a destinazione, ma vengono conosciute dal destinatario soltanto a competizione terminata». ²¹

Il termine «chiunque» posto in apertura della disposizione, non lascia dubbio alcuno al fatto che il divieto si riferisce anche a soggetti estranei all’ordinamento sportivo. Anzi, al contrario, sul punto, si era (in modo erroneo) dubitato che il reato potesse configurarsi nei casi in cui il comportamento fraudolento

¹⁸ S. BELTRANI, *Il reato di frode sportiva*, (nota a Cass., sez. II, 29 marzo 2007, n. 21324), in *Cass. Pen.*, 2008, 5, 2081. Secondo T. PADOVANI, cit., 94, si tratta di «norma a più fattispecie». A tal proposito, si rammenta che la migliore dottrina ritiene che le “norme a più fattispecie” «sono costituite da un’unica norma incriminatrice e sono, perciò, applicabili una sola volta in caso di realizzazione sia di una soltanto sia di tutte le fattispecie ivi previste, trattandosi di semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato» (F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 2011, IV ed., 485).

¹⁹ G. MANZI, *Ribadita dalla Corte di Appello di Torino la non riconducibilità del “doping” ai delitti di “frode sportive” e di “somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica* (nota a sentenza della Corte d’Appello di Torino, 14 dicembre 2005), in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 2, n. 1, 2006, 43.

²⁰ Cass., sez. VI, 26 marzo 1996, in *Riv. Dir. Sport.*, 2001, 181, secondo cui, «pertanto l’ambito di applicazione della legge non può essere esteso ai fenomeni autogeni di “doping”, che trovano la loro sanzione negli ordinamenti sportivi».

²¹ M. GRASSANI, *Come cambia l’illecito sportivo: evoluzione giurisprudenziale del fenomeno più acuto della patologia sportiva*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 2, n. 3, 2006, 19.

fosse posto in essere dagli stessi atleti partecipanti alla competizione sportiva garantita, e non già da un *extraneus* non partecipante.²²

Sul piano tecnico-giuridico, poi, non appare necessaria l'accettazione della promessa o del denaro, né, tantomeno, il raggiungimento dell'obiettivo, sufficiente rivelandosi una seria promessa che giunga a conoscenza del destinatario. Il delitto di frode sportiva, cioè, «*si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, e non in quello dell'accettazione di tale promessa od offerta*».²³ Insomma, «*la frode sportiva può definirsi un delitto di comportamento, la cui antigiuridicità deriva dalla pericolosità della condotta attuata dagli agenti*».²⁴

In altri termini, si tratta di un reato a consumazione anticipata, per la cui esistenza è necessaria la semplice condotta e non la realizzazione dell'evento: è, dunque, «*sufficiente che l'offerta o la promessa corruttiva vengano portate a conoscenza dei partecipanti. Non è invece richiesto né che l'offerta venga accettata o la promessa accolta, né tantomeno che il risultato della competizione sia in alcun modo alterato: ciò che rileva unicamente è che vi sia stato il pericolo di ledere il bene giuridico tutelato*».²⁵ «*Pertanto in tutti quei numerosi casi in cui, nonostante ciò, il risultato atteso, e determinante la vincita della scommessa, è stato diverso da quello in concreto verificatosi, il reato, in base alla formulazione dell'art. 1 che prevede un reato a*

²² In tal senso GIP Trib. Roma, 21 febbraio 1992, in *Riv. Dir. Sport.*, 1992, 123. Secondo una parte della dottrina, il termine «*chiunque*» indicherebbe il medesimo soggetto dell'inciso «*ovvero compie altri atti fraudolenti*»: «*esso, grammaticalmente, regge tutti i verbi descrittivi di condotte criminose che possono avere come destinatario anche il partecipante, per cui quest'ultimo, in caso di atti fraudolenti compiuti dall'extraneus, dovrebbe semmai essere considerato vittima di esso non già correo, tanto più tenuto conto che se il partecipante accetta la dazione o la promessa di denaro o altra utilità, tale comportamento è comunque sanzionato ai sensi del comma 2*» (A. TRAVERSI, *Diritto penale dello sport*, Giuffrè, Milano, 2001, 72). *Contra*, G. VIDIRI, *Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine*, in *Giust. Pen.*, 1992, II, c. 651, secondo cui la formulazione onnicomprensiva della disposizione ricomprende anche i partecipanti alla competizione: «*è agevole al riguardo constatare come non risponda ad alcuna accettabile logica considerare sanzionabili con severità comportamenti messi in atto dagli "esterni" alla competizione, e negare di contro analoga reattività da parte dell'ordinamento statale in presenza di condotte implicantemente un maggior tasso di pericolosità sociale, per pervenire da soggetti che, prendendo parte alla gara, sono in grado, più di ogni altro, di influenzarne il regolare svolgimento e lo stesso esito finale*». Secondo Cass., sez. II, 29 marzo 2007, n. 21324, cit., la *ratio legis* ed il necessario dolo specifico non consentono certo «*di escludere la punibilità, con una inammissibile forzatura ermeneutica, proprio di quei soggetti che, partecipando alla competizione, possono, meglio e più direttamente di altri, alterarne il regolare svolgimento: la frode in competizioni sportive è, infatti, finalizzata all'alterazione del risultato naturaliter, alla modificazione artificiosa del leale confronto delle rispettive abilità*».

²³ Cass., sez. III, 25 febbraio 2010, n. 12562, in *Cass. Pen.*, 2011, 1, 331 (s.m.). Si trattava di una fattispecie in tema di competenza per territorio nella quale la Corte ha precisato che tale soluzione si giustifica per la natura di reato di pericolo che esclude anche la configurabilità del tentativo.

²⁴ Ufficio Indagini Preliminari Napoli, 14 dicembre 2009, in *Red. Giuffrè*, 2011.

²⁵ M. GRASSANI, cit., 19.

“consumazione anticipata”, esiste comunque, e ci si trova altresì in presenza di un delitto consumato, e non soltanto tentato». ²⁶

Ciò a differenza di quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 1, che prevede le medesime pene per il partecipante «*alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa*». Tale norma pone, dunque, come condizione di punibilità del partecipante, che la promessa sia accettata.

Il comma 3, infine, prevede che «*se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2.582 euro a 25.822 euro*». Si tratta, cioè, di una ipotesi aggravata, quella, peraltro, contestata ad alcuni degli indagati nell'ambito del procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Cremona e già più volte ricordato.

Quanto ai rapporti tra il procedimento (penale) per frode in competizione sportiva e quello (sportivo) per illecito sportivo, la norma di cui all'art. 2 della legge n. 401/1989 ne prevede la reciproca autonomia, disponendo che ciascun procedimento rimanga confinato nella propria area di competenza, salva fatta la possibilità, espressamente stabilita dal comma 3, che «*gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso codice*». Insomma, l'esercizio dell'azione penale non influisce in alcun modo sui procedimenti e sui provvedimenti degli organismi di disciplina sportiva.

4. *L'illecito sportivo ex art. 7 CGS*

L'ordinamento federale considera illecito sportivo²⁷ «*il compimento, con qualsiasi*

²⁶ GIP Trib. di Cremona, ord. 28 maggio 2011, inedita, a quanto consta, secondo cui, peraltro, «*alla luce della corretta interpretazione ora esposta, rientrano nel delitto consumato anche tutte quelle situazioni in cui i giocatori sono stati avvicinati o corteggiati dagli indagati, sono state promesse somme di denaro, ma poi, alla fine, per circostanze che, magari all'ultimo momento, hanno fatto saltare la “combine”, nulla si è concluso. Si allude alle numerose situazioni in cui il denaro non è stato accettato in quanto insufficiente; a quelle in cui l'eccesso di scommesse ha reso poco appetibile la scommessa medesima; casi in cui sono state le stesse società ad accettare, ma poi hanno temuto all'ultimo momento di potersi compromettere. Naturalmente rientrano nel delitto consumato anche tutti i casi in cui, per scarsa abilità (in senso negativo) o per un ripensamento, o per sfortuna, i calciatori che avrebbero dovuto pilotare il risultato in una certa direzione, non ci sono riusciti*».

²⁷ Vi è chi ha avuto modo di osservare che la definizione di “illecito sportivo” è «*troppo generica e si adatta a qualsiasi violazione sanzionata in via disciplinare. Piuttosto, più corretta e precisa è la rubrica “frode sportiva”, che ben si attaglia alla condotta sopra descritta, cui elemento essenziale è la produzione, illegittima e mediante inganno, di un “indebito vantaggio”, in modo del tutto analogo alle previsioni di “frode” inserite nel codice penale*» (A. PISCINI, *L'illecito sportivo (o meglio la frode sportiva): analisi critica di una fattispecie disciplinare all'esito dell'ennesimo scandalo agostiano nel mondo del calcio*, in *Giustiziasportiva.it*, 2006, n. 2, 4).

*mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo».*²⁸ Le conseguenti sanzioni sono aggravate «*in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito»*,²⁹ mentre «*le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili»*.³⁰

Com'è evidente, l'oggetto della tutela è, in generale, rappresentato dal leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive: si tenta di impedire che condotte fraudolente alterino il predetto bene giuridico. In particolare, invece, la disposizione prevede «*tre ipotesi di illecito consistenti: a) nel compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara; b) nel compimento di atti diretti ad alterare il risultato di una gara; c) nel compimento di atti diretti ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Tali ipotesi sono distinte, sia perché così sono prospettate nella norma, sia perché è concettualmente ammissibile l'assicurazione di un vantaggio in classifica che prescindendo dall'alterazione dello svolgimento o del risultato di una singola gara. Infatti, se di certo, la posizione in classifica di ciascuna squadra è la risultante aritmetica della somma dei punti conseguiti sul campo, è anche vero che la classifica nel suo complesso può essere influenzata da condizionamenti, che, a prescindere dal risultato delle singole gare, tuttavia finiscono per determinare il prevalere di una squadra rispetto alle altre»*.³¹

Rappresentando la frode sportiva uno dei più gravi comportamenti antisportivi, quasi tutti gli ordinamenti federali dettano specifiche norme, alcune delle quali, tuttavia, «*differiscono sensibilmente da quelle della FIGC, comprendendo nel novero della frode, oltre alle condotte corruttive e ingannatorie, anche altre tipologie di atti o omissioni, legati, in ogni caso, all'alterazione del risultato in classifica: ad es. la FIP ritiene atti di frode sportiva tutti quelli diretti a far partecipare alle gare atleti non in regola con il tesseramento, mentre la FIDAL si spinge anche oltre, ricomprendendo il doping nella nozione di illecito sportivo»*.³²

Le condotte finalizzate all'alterazione dello svolgimento e/o del risultato delle gare sono considerate illecite anche nel caso di mancato conseguimento del risultato "combinato", elemento, questo, che non assume alcun rilievo ai fini dell'integrazione dell'illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, CGS, attesa l'anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati

²⁸ Così l'art. 7, comma 1, CGS.

²⁹ Art. 7, comma 6, CGS.

³⁰ Così il comma 2 della suddetta norma.

³¹ CAF, 7 luglio 2006, C.U. n. 1/C del 14 luglio 2006 (il riferimento era all'art. 6 dell'allora vigente CGS).

³² A. PISCINI, cit., 5.

a conseguire gli effetti di cui trattasi. La frode sportiva, dunque, è illecito di attentato che «*prescinde dal realizzarsi dell'evento cui l'atto è preordinato*».³³

In altri termini, l'ipotesi delineata dall'art. 7 CGS configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell'integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.³⁴ Infatti, il compimento di «atti diretti» vale a conferire «*all'illecito sportivo una aleatorietà circa l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso tale da assumere la struttura del cosiddetto "reato di attentato" o a consumazione anticipata, ove, appunto, si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo*».³⁵

Ciò non toglie che l'illecito, «*come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta 'preparatoria' ed essersi tradotta in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato*».³⁶ Anche se la disposizione in commento non è sovrapponibile a quella di cui all'art. 56 c.p. (tentativo) e, in effetti, non menziona espressamente né il requisito dell'idoneità, né quello dell'univocità, non sembra dubbio che le condotte imputate agli incolpati devono «*rivelare una concreta idoneità causale ed attraversare tutta una serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo*».³⁷ Perché possa configurarsi un illecito sportivo, cioè, occorre che lo stesso sia provato

³³ CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004.

³⁴ CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011.

³⁵ M. GRASSANI, cit., 15. Osserva l'A.: «*In altre parole, il tentativo di illecito sportivo viene equiparato, anche a livello sanzionatorio (la pena minima edittale è pari a tre anni di inibizione / squalifica per le persone fisiche, nonostante la giurisprudenza abbia derogato notevolmente alla presunta ed evidentemente apparente tassatività della norma), all'illecito consumato*».

³⁶ CAF, C.U. n. 18/C del 12 dicembre 1985.

³⁷ CF, C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006. Secondo A. PETRETTO, *L'illecito sportivo e la valutazione delle presunzioni*, in *Giustiziasportiva.it*, 2010, 2 il requisito dell'idoneità, pur non contemplato quale elemento essenziale nell'art. 7 CGS, richiede una minaccia o messa in pericolo obiettivamente accertabile, capace di provocare una effettiva lesione del bene protetto: «*essendo proprio questo ciò cui mira il "legislatore sportivo" laddove inserisce la specifica "con qualsiasi mezzo", gli atti, oltre ad essere diretti e mirare ad ottenere un'alterazione dello svolgimento della gara, [...], devono essere anche ritenuti idonei a tale scopo che poi verrà o meno raggiunto*». Osserva, sul punto, M. GRASSANI, cit., 16: «*Benché la norma parli di "atti diretti", il che presupporrebbe un richiamo all'art. 56 c.p., disciplinante il tentativo, nello speculare articolo del c.g.s. manca non solo il requisito della idoneità, ma anche quello della univocità, elementi fondamentali perché venga configurato un delitto tentato*». Tuttavia, «*la giurisprudenza di settore, onde superare questo intrigo normativo [...] ha avvicinato in via interpretativa l'illecito sportivo nella forma del tentativo proprio all'istituto del tentativo regolato dall'art. 56 c.p., richiedendo ai fini dell'integrazione dell'illecito sportivo, anche il requisito della idoneità degli atti*».

oltre ogni dubbio: in difetto, «*pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori*», deve giungersi «*ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti*».³⁸ Ne consegue, pertanto, che «*la prova del fatto doloso che sta a base dell'illecito, e cioè la prova della "generica", deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio*».³⁹

Tuttavia, deve tenersi in debito conto il principio di recente coniato dall'organo di vertice della giustizia calcistica secondo cui «*la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale*».⁴⁰

Occorre, inoltre, considerare che laddove non possa dirsi sussistere la prova del concorso di un determinato soggetto nella commissione dell'illecito sportivo o il medesimo illecito sportivo non risulti dimostrato, la condotta del tesserato potrebbe comunque rivestire rilievo ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 1 CGS, secondo cui «*le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*». Non vi è dubbio, infatti, che intrattenere una fitta rete di contatti, telefonici e non, nella prospettiva dell'alterazione dello svolgimento e/o del risultato di una gara costituisce, quantomeno, sicuramente la violazione, di rilevanza non marginale, dei fondamentali principi di lealtà, probità e correttezza.

A tal proposito, si è evidenziato che il discrimine tra la frode sportiva ed il semplice comportamento antisportivo è spesso racchiuso nella mera interpretazione di singoli dati probatori: «*è sufficiente una "lettura" lievemente divergente di uno stesso fatto perché un'incolpazione venga derubricata da "frode sportiva", massimo illecito, a violazione del principio di sportività, violazione residuale e generica, che conferisce massima discrezionalità al giudicante per quel che riguarda l'aspetto sanzionatorio*».⁴¹ Ma ciò è del tutto logico ed accade anche nell'ambito penale: se una data condotta, o il suo substrato soggettivo, non integra gli estremi di una data fattispecie, ben può integrare quelli di una previsione meno grave, sanzionata in misura diversa.

Quanto alle sanzioni, le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00. Lo stesso dicasi per i soci e non soci cui è

³⁸ CAF, C.U. n. 31/C del 10 maggio 2001.

³⁹ CAF, C.U. n. 3/C del 30 settembre 1981.

⁴⁰ CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011.

⁴¹ A. PISCINI, cit, 145.

riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale, che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nello stesso predetto codice e delle norme statutarie e federali.

Se viene accertata la responsabilità diretta della società,⁴² il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere *h*), *i*), *l*) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività. Se, invece, viene accertata la responsabilità oggettiva⁴³ o presunta della società⁴⁴ il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) dell'art. 18, comma 1, CGS.⁴⁵

⁴² Come noto, ai sensi dell'art. 4 CGS, le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali. Rispondono oggettivamente, altresì, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti e dei tesserati.

⁴³ Sulla responsabilità oggettiva delle società di calcio, tema alquanto complesso che merita specifica trattazione e comunque esula dall'oggetto del presente studio, sia consentito rinviare a R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Dir. Giur.*, 1963, 81; B. MANZELLA, *La responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport*, 1980, 153; A. MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l'ordinamento giuridico generale*, in *Riv. dir. sport*, 1987, 55; M. BUONCRISTIANO, *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti, prospettive*, in *Giur. It.*, 1989, IV, 160; B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Giuffrè, Milano, 2002, 120 ss.; A. MAIETTA, *La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine del caso "Giampà"*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 1, 2005, 48; V. FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, 17; M. SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2008, 10, 2154; P. SANDULLI, *La responsabilità delle società sportive*, in *Giustiziasportiva.it*, 2010, 3.

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 4, comma 5, «*le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato*».

⁴⁵ Recita l'art. 18, comma 1, CGS, intestato «sanzioni a carico delle società»: «*Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:*

a) ammonizione;

b) ammenda;

c) ammenda con diffida;

d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;

e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;

f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;

g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all'ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;

i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

Diversa e distinta fattispecie è quella di cui all'art. 7, comma 7, CGS che prevede il c.d. obbligo di denuncia e così dispone: *«I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC»*. *«Il mancato adempimento dell'obbligo»*, prosegue il successivo comma 8, *«comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00»*.

In altri termini, se alcuno dei soggetti di cui al già ricordato art. 1, commi 1 e 5, CGS⁴⁶ non ha posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ma sia a conoscenza (*«in qualunque modo»*) che altri, siano essi società o tesserati, abbiano adottato o stiano per adottare comportamenti volti allo scopo predetto ha l'obbligo di denunciare i fatti alla Procura federale e, in difetto, rimane soggetto alla suddetta sanzione, seppur non risponde dell'illecito sportivo a titolo principale.

La formulazione della norma consente di ritenere che la stessa sancisce l'operatività dell'obbligo di denuncia non appena il tesserato venga a sapere che stia per essere compiuto uno degli atti previsti dal comma 1. Si aggiunga che per integrare la fattispecie è sufficiente *«che i tesserati abbiano avuto rapporti con persone che anche solo "stiano per porre in essere" gli atti indicati al comma 1»*.⁴⁷

Il presupposto per l'operatività dell'obbligo di denuncia *«non è la semplice percezione di un sospetto vago ed indeterminato sulla lealtà sportiva di un tesserato, occorrendo quanto meno il fumus di un comportamento ("atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica") riconducibile alla fattispecie di illecito sportivo (già consumato od ancora in itinere: "siano venuti a conoscenza in*

l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;

m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;

n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento».

⁴⁶ Art. 1, comma 1, CGS: *«Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva»*.

Art. 1, comma 5, CGS: *«Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale»*.

⁴⁷ CAF, C.U. n. 10/C del 23 settembre 2004.

qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti”), è anche incontestabile che la ratio e la lettera della norma sono chiare nell’escludere che colui che sia venuto a conoscenza di un sospetto concreto e determinato possa delibarne preventivamente la verosimiglianza ed apprezzare la correlativa necessità di farne denuncia con la massima sollecitudine alle competenti autorità federali».⁴⁸

In altri termini, *«il semplice sospetto, il timore, il presentimento non danno vita all’obbligo di denuncia che sorge soltanto in presenza di un fatto specifico».*⁴⁹ Inoltre, la violazione di cui trattasi presuppone comunque *«che un illecito sia stato consumato o sia in corso: cioè un illecito determinato o determinabile».*⁵⁰

5. *La questione della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche nei procedimenti disciplinari per illecito sportivo*

Come anche emerge da quanto sopra esposto nei procedimenti per illecito sportivo, ancor più se di “dimensione” associativa, normalmente, l’impianto accusatorio si fonda, quantomeno prevalentemente, sul contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica. Se in linea generale la giurisprudenza di legittimità ritiene che *«il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch’esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 comma 3 c.p.p.»*,⁵¹ con specifico riferimento alla giustizia sportiva, si pone il problema dei limiti di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nell’ambito dei procedimenti disciplinari.

Dette intercettazioni utilizzate e poste a base dalla Procura federale per i propri deferimenti,⁵² hanno avvio da procedimenti penali volti (anche)

⁴⁸ Così CD c/o LNP, C.U. n. 198 del 9 giugno 1980.

⁴⁹ M. GRASSANI, cit., 33.

⁵⁰ CAF, C.U. N. 7/C del 9 settembre 2004.

⁵¹ Cass., sez. V, 19 gennaio 2001, n. 13614, in *Cass. Pen.*, 2001, 3483 (s.m.); in *Giur. It.*, 2002, 2151, con nota di O. BRUNO, *Colloqui telefonici, dichiarazioni del coimputato e valenza ai fini dei “gravi indizi”*, che, al riguardo, osserva, tra l’altro: *«Del resto, l’intercettazione consiste in uno strumento clandestino di conoscenza dei colloqui segreti; sicché il dialogante si lascia andare a esternazioni non qualificate dall’artificiosità che presumibilmente connota quelle rese dinanzi all’organo giudiziario. Difetta, nell’inconsapevolezza dell’altrui ascolto, la presunzione di inaffidabilità che rappresenta la ragion d’essere di parametri valutativi imposti per la dichiarazione del coimputato».*

⁵² Come appunto, da ultimo, quello del 25 luglio 2011 con il quale il Procuratore federale ha deferito dinanzi alla CDN 44 tra tesserati e società, in relazione ad un’indagine federale avviata a seguito delle notizie di stampa relative all’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e repressione di una articolata e ramificata organizzazione, finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio.

all'accertamento del reato di cui all'art. 1, legge n. 401/1989. Ora, posto che le condotte integranti quelle attività dirette ad alterare il risultato di gara, previste dall'art. 1, comma 1, della legge prima citata prevedendo una pena massima di anni uno di reclusione, occorre verificare se le stesse siano o meno escluse dal limite di cui all'art. 266 c.p.p. e, in ogni caso, se le intercettazioni di cui trattasi siano comunque inutilizzabili in procedimenti diversi rispetto a quelli per le quali sono state disposte, alla luce dell'applicabilità della norma generale di cui all'art. 116 c.p.p., piuttosto che di quella di cui all'art. 268, commi 6, 7 e 8, c.p.p.

Sul piano della giustizia ordinaria,⁵³ occorre, anzitutto, ricordare il consolidato orientamento della Corte costituzionale secondo cui l'art. 270 c.p. attua «*il bilanciamento di due valori costituzionali fra loro contrastanti: il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono*».⁵⁴

L'art. 270 c.p.p., in attuazione dell'art. 15 cost., dettato a presidio dell'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, è norma che solo «*eccezionalmente consente, in casi tassativamente indicati dalla legge, l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitati all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale*».⁵⁵

Si è, tuttavia, di recente, ritenuto che se il reato in ordine al quale le intercettazioni telefoniche sono state disposte consente le stesse, «*è superato l'unico ipotetico limite che la giurisprudenza della S.C. ha individuato per ritenere che, disposte le intercettazioni per un dato reato, vengano poi utilizzate per un reato diverso*».⁵⁶

⁵³ In dottrina, si veda A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1996, 53; L. FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, Giuffrè, Milano, 1997, 65; P. BALDUCCI, *Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordinaria*, Giuffrè, Milano, 2002, 22; C. PARODI, *Le intercettazioni, profili operativi e giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 2002.

⁵⁴ Corte cost., 3 luglio 1991, n. 366, in *Cass. Pen.*, 1991, II, 914, in *Cons. Stato*, 1991, II, 1321, in *Giur. Cost.*, 1991, 2914; Corte cost., 17 luglio 1988, n. 281, in *Giur. Cost.*, 1988, I, 1179.

⁵⁵ Così Corte cost., 24 febbraio 1994, n. 63, in *Cass. Pen.*, 1994, 1477 (s.m.), in *Giur. Cost.*, 1994, 363, in *Riv. Dir. Trib.*, 1994, II, 510, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 1994, 326, in *Cons. Stato*, 1994, II, p. 214, in *Foro it.*, 1994, I c. 2355, in *Giust. Pen.*, 1994, I, 265. In termini non dissimili, Cass., sez. un., 7 marzo 1996, n. 1790, in *Giust. Civ. Mass.*, 1996, 304, secondo cui «*il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento, di cui all'art. 270 c.p.p., deve essere inteso nel senso che siffatti elementi non possono valere come fonti di prova in un diverso processo, mentre non ne è preclusa l'utilizzabilità quale semplice notizia di reato, la quale, pur non giustificando un'imputazione né un uso processuale diretto, possa rappresentare il punto di partenza per l'esperimento di ulteriori indagini da parte del magistrato inquirente*».

⁵⁶ GIP Trib. Cremona, ord. 28 maggio 2011, inedita, a quanto consta (si tratta dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP in relazione al noto procedimento penale relativo al c.d. calcioscommesse). Argomenta il GIP come, sul piano tecnico, le intercettazioni sono state autorizzate con riferimento al reato di cui all'art. 440, comma 2, c.p., ossia adulterazione di sostanze alimentari in modo pericoloso per la salute pubblica, per il quale è prevista la reclusione da tre a dieci anni, e che rientra, pertanto, nei limiti previsti dall'art. 266 c.p.p. Infatti, evidenzia il GIP, «*la sostanza alimentare interessata dall'intervento è risultata, come si è accennato, essere acqua, o il thè destinato alla*

Quanto, invece, alla giustizia sportiva deve ritenersi che siffatte questioni concernenti, appunto, l'utilizzabilità o meno delle intercettazioni siano improponibili nell'ambito dei procedimenti che si svolgono innanzi al giudice sportivo, anche considerato che esula dai poteri dello stesso «ogni valutazione sulla legittimità dell'operato dell'autorità giudiziaria, alla cui esclusiva competenza è rimesso il controllo sia formale che sostanziale degli atti trasmessi, rilevando unicamente ai fini decisionali di quest'organo di giustizia sportiva la provenienza istituzionale, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti stessi».⁵⁷

Correttamente, ad avviso di chi scrive, è stata evidenziata la specialità del procedimento per illecito sportivo nell'ambito del più ampio *genus* disciplinare, «correlata alla natura – parimenti speciale – dettata dalla legge n. 401/1989: sia sufficiente richiamare, sotto questo profilo, l'esclusione di ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare sportivo (art.2) e – per quanto più direttamente rileva in questa sede – la stessa possibilità di attingere dal primo atti ritenuti rilevanti ai fini del secondo (art. 2, comma 3)».⁵⁸ Infatti, secondo l'orientamento degli Organi della giustizia

squadra di calcio della Cremonese, che si apprestava ad affrontare la Paganese, destinazione che comunque non può intendersi circoscritta alla sola squadra di calcio, in quanto le bevande potevano in ipotesi essere sorbite, dopo la partita, da altri soggetti indeterminati.

Come si vedrà, dalla lettura delle trascrizioni delle intercettazioni è emerso in breve, in modo chiarissimo, che non si trattava di singoli episodi di manipolazione delle partite, ma che esisteva, ed esiste tuttora, uno stabile sodalizio diretto a manipolare il risultato delle partite di calcio. Potrà essere valutato anche nel prosieguo quali esattamente tra gli indagati vi rientrino e quale invece si siano resi responsabile soltanto del delitto di cui all'art.1, comma 1, legge 401/1989, ma è evidente l'esistenza di un gruppo dedito a commettere detti reati, nonché a commettere contestualmente truffe ai danni delle società e degli ignari leali scommettitori».

Sul punto, di recente, Cass., sez. II, 9 giugno 2011, n. 25802, in *Dir. e Giust.*, 5 luglio 2011, ha evidenziato che anche se i risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di un reato, in separato procedimento, non sono utilizzabili in riferimento ad altro procedimento definito con la derubricazione dell'originaria imputazione che consentiva il ricorso alle intercettazioni (peculato) in altro reato (appropriazione indebita) per il quale non sussistano le condizioni di legge per l'autorizzazione alle intercettazioni, ai fini della legittimità dell'utilizzazione, delle intercettazioni telefoniche, prevista dal primo comma dell'art. 270 c.p.p., delle notizie acquisite in altro procedimento "salvo che risulti indispensabile per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza" è irrilevante che la originaria imputazione sia stata successivamente derubricata in una ipotesi criminosa senza obbligo di cattura, poiché si tratta di condizione processuale, la cui sussistenza va accertata nel momento dell'acquisizione nel procedimento *ad quem* degli atti assunti in diverso procedimento.

Peraltro, Cass., sez. IV, 3 ottobre 2006, n. 2596, in *Cass. Pen.*, 2008, 284, ha affermato che «il divieto di utilizzazione, stabilito dall'art. 270 c.p.p., dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, si riferisce soltanto all'utilizzazione di tali risultati ai fini della loro valutazione come fonti di prova in procedimenti diversi: resta pertanto salva la possibilità di utilizzare i detti risultati ai fini dell'acquisizione della notizia criminis per l'avvio di nuove indagini».

⁵⁷ In tal senso v. CD c/o Lega Professionisti, C.U. n. 30 del 25 agosto 2004; CD c/o Lega serie C, C.U. n. 17/C del 6 settembre 2004.

⁵⁸ CDN, C.U. n. 13/CDN del 9 agosto 2011. Negli stessi termini anche CAF, C.U. n. 1/C del 14

sportiva, ai fini dell'acquisizione e dell'utilizzo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali è sufficiente la provenienza delle stesse dall'Autorità Giudiziaria, dovendosi presupporre da tale derivazione la legittimità della loro assunzione in conformità dell'art. 268 c.p.p.⁵⁹ In tal ottica, peraltro, la stessa Suprema Corte ha statuito che il divieto di utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui le intercettazioni stesse sono state disposte non è applicabile ai procedimenti disciplinari.⁶⁰

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che le decisioni degli organi di giustizia sportiva «sono l'epilogo di procedimenti amministrativi (seppure in forma giustiziale), e non già giurisdizionali, sì che non possono ritenersi presidiati dalle garanzie del processo. In particolare, alla "giustizia sportiva" si applicano, oltre che le regole sue proprie, previste dalla normativa federale, per analogia, quelle dell'istruttoria procedimentale, ove vengono acquisiti fatti semplici e complessi, che possono anche investire la sfera giuridica di soggetti terzi».⁶¹ In particolare, anche alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di ricorsi amministrativi deve evidenziarsi l'inapplicabilità delle regole processuali di formazione in contraddittorio della prova, tipiche specialmente del processo penale.

Peraltro, in tema di rapporti fra processo penale e procedimento disciplinare, gli eventuali errori nella procedura di acquisizione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria che rendano le stesse inutilizzabili nel procedimento penale non ne comportano l'automatica inutilizzabilità in sede amministrativa «pertanto, le intercettazioni telefoniche, ancorché conseguite nell'ambito di un processo concluso con il patteggiamento, nel quale quindi nemmeno sia stato affrontato il problema della loro corretta acquisizione, devono ritenersi utilizzabili nel

luglio 2006, n. 5/C e 6/C del 17 agosto 2006; CF, C.U. n. 2/CF del 4 agosto 2006, 6/C e 7/C del 1 settembre 2006; CDN, C.U. n. 10 del 27 luglio 2005.

⁵⁹ *Contra*, A. PISCINI, cit., 14, secondo cui «l'uso acritico, in sede disciplinare, dei verbali di intercettazioni telefoniche disposte dagli inquirenti penali, specialmente se sulla base di una contestazione associativa molto labile, e, vieppiù, senza che coloro che sono in quella sede inquisiti abbiano la possibilità di ascoltare le conversazioni e ottenere le trascrizioni integrali, presenta molti dubbi di costituzionalità, con riferimento ai diritti di difesa». Anche M. GRASSANI, cit., 28, critica il fatto che la giurisprudenza sportiva ha disatteso ogni eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, «ribaltando l'onere della prova sull'incolpato» circa la loro validità e così vanificando «ogni considerazione in ordine alla precisata ed evidente inutilizzabilità delle intercettazioni, in virtù del fatto che gli atti provenienti dal procedimento penale derivano dalla fase delle indagini preliminari e non da una sentenza, ancorché non coperta dal vincolo del giudicato». Secondo l'A. si dovrebbe concludere che «l'ordinamento generale consente esclusivamente per il procedimento penale l'utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova, là dove si tratti di delitti particolarmente gravi e sempre che ricorrano tassative condizioni e detto strumento investigativo risulti indispensabile; di stretta conseguenza, è seriamente impensabile che l'indagine sportiva prima ed il procedimento disciplinare poi possano prevedere e consentire l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche provenienti da un distinto procedimento penale, senza che vi sia stata una previa valutazione circa la validità dello strumento probatorio utilizzato».

⁶⁰ Cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 2009, n. 12717, in *Dir. e Giust.*, 2009.

⁶¹ TAR Lazio, Sez. III ter, 8 giugno 2007, n. 5280, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, 92.

procedimento disciplinare».⁶²

Così definita la questione in termini di ammissibilità, sul piano della valenza probatoria «*ciò che rileva è l'esame critico delle conversazioni intercettate che tenga conto nella valutazione del loro contenuto della conoscenza, diretta o indiretta, che gli intercettati dimostrano di avere delle situazioni sulle quali s'intrattengono, quando tali situazioni non si riferiscono a comportamenti propri, e di altri elementi, quali il contesto fattuale, logico e temporale, in cui le conversazioni sono avvenute, tenuto conto dell'ambiente del quale fanno parte gli intercettati, operando comunque valutazioni complessive delle conversazioni intercettate senza interpretazioni conseguenti ad indebite estrapolazioni»*.⁶³

Argomentazioni, queste, pienamente condivisibili e, comunque, coerenti con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli indizi⁶⁴ raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano gravi, e cioè consistenti e resistenti alle obiezioni, precisi, e cioè non generici e non suscettibili di diverse interpretazioni, concordanti, e cioè non contrastanti tra loro. In altri termini, «*per ritenere provato l'illecito sportivo contestato al dirigente di una società calcistica, gli organi di giustizia sportiva possono basarsi sulle intercettazioni telefoniche raccolte in un procedimento penale, a prescindere dalla loro utilizzabilità in quella sede, ove il contenuto delle conversazioni intervenute tra il soggetto deferito e i suoi interlocutori sia stato sottoposto a vaglio critico e venga considerato espressivo di un comune intento fraudolento»*.⁶⁵

In definitiva, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, tanto sportiva, quanto ordinaria, le trascrizioni delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche provenienti dal materiale acquisito dai paralleli procedimenti penali sono pienamente utilizzabili nei procedimenti disciplinari, in funzione degli elementi suscettibili di valutazione che le stesse sono in grado di fornire.

Pertanto, a prescindere che si tratta quasi sempre di conversazioni telefoniche non disconosciute dai deferiti diretti interessati ed al di là degli eventuali riscontri esterni, si pone solo una questione di attendibilità, che impone all'organo di giustizia sportiva un attento controllo dei contenuti delle conversazioni, avuto riguardo alla tipicità del settore sportivo di riferimento. Siffatto controllo deve essere effettuato sotto un triplice profilo. «*Rileva, innanzi tutto, la necessaria distinzione tra circostanze riferite dall'interlocutore per cognizione diretta e circostanze riferite de relato. Non può escludersi infatti che la circolarizzazione delle*

⁶² Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 7703, in *Foro Amm. CDS*, 2009, 12, 2946 (s.m.).

⁶³ CAF, C.U. n. 7/C del 2004.

⁶⁴ Per una disamina ricognitiva sul significato del termine "indizi" nelle diverse fasi del procedimento penale si vedano. V. RUSSO, A. ABET, *La prova indiziaria e il giusto processo. L'art. 192 c.p.p. e la legge 63/2001*, Jovene, Napoli, 2001, 131; N. SCAPINI, *La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale*, Giuffrè, Milano, 2001, 197.

⁶⁵ Così TAR Lazio, Roma, sez. III, 19 marzo 2008, n. 2472, in *Foro It.*, 2008, 12, III, c. 599.

informazioni assunte, caratterizzate da linguaggio criptico e da accentuata gergalità, possa alterare il contenuto e significato della conversazione stessa.

Rileva altresì la collocazione dell'interlocutore telefonico nella catena conoscitiva organizzata per l'acquisizione e l'utilizzo di notizie per scopi illeciti. È evidente infatti la diversa valenza probatoria tra quanto promana da soggetti estranei al mondo del calcio e tesserati, dirigenti ovvero calciatori, direttamente partecipi all'evento agonistico, nonché tra meri collettori di informazioni e soggetti abitualmente dediti alle scommesse e, quindi, portatori di interessi economici personali.

*Rileva, infine, la necessità di una lettura delle conversazioni telefoniche intercettate non avulsa dal contenuto logico e temporale di riferimento, al fine di una valutazione complessiva e non parcellizzata».*⁶⁶

In conclusione, le risultanze delle captazioni telefoniche sono pienamente utilizzabili nei procedimenti disciplinari, ferma restando la necessità di una attenta lettura delle conversazioni intercettate e di una loro meditata valutazione nell'ambito del contesto logico-temporale cui si inseriscono, allo scopo di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio.⁶⁷

⁶⁶ CD c/o LNP, C.U. n. 30 del 25 agosto 2004.

⁶⁷ In tal senso si è espressa, di recente, CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 48/CGF del 27 settembre 2011.

Bibliografia

- P. BALDUCCI, *Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordinaria*, Giuffrè, Milano, 2002.
- S. BELTRANI, *La disciplina penale dei giochi e delle scommesse*, Giuffrè, Milano, 1999.
- S. BELTRANI, *Il reato di frode sportiva*, (nota a Cass., sez. II, 29 marzo 2007, n. 21324), in *Cassazione Penale*, 2008, 5, 2080-2086.
- B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Giuffrè, Milano, 2002.
- O. BRUNO, *Colloqui telefonici, dichiarazioni del coimputato e valenza ai fini dei "gravi indizi"*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2002, 2151- 2153.
- M. BUONCRISTIANO, *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, limiti, prospettive*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1989, IV, 159-162.
- A. CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1996.
- F.R. DINACCI, *Commento alla l. n. 401 del 1989*, in *Giustizia Penale*, 1990, I, 151-160.
- M. GRASSANI, *Come cambia l'illecito sportivo: evoluzione giurisprudenziale del fenomeno più acuto della patologia sportiva*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, 2006, 13-40.
- L. FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, Giuffrè, Milano, 1997.
- V. FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, 13-25.
- F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 2011.
- A. MAIETTA, *La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine del caso "Giampà"*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 1, 2005, 41-53.
- A. MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l'ordinamento giuridico generale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1987, 55-69.
- B. MANZELLA, *La responsabilità oggettiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1980, 153-164.
- G. MANZI, *Ribadita dalla Corte di Appello di Torino la non riconducibilità del "doping" ai delitti di delitti di "frode sportiva" e di "somministrazione di farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica (nota a sentenza della Corte d'Appello di Torino, 14 dicembre 2005)*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 1, 2006, 37-73.
- C. PARODI, *Le intercettazioni, profili operativi e giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 2002.
- A. PETRETTO, *L'illecito sportivo e la valutazione delle presunzioni*, in *Giustiziasportiva.it*, 2010, 2.
- A. PISCINI, *L'illecito sportivo (o meglio la frode sportiva): analisi critica di una fattispecie disciplinare all'esito dell'ennesimo scandalo agostiano nel mondo del calcio*, in *Giustiziasportiva.it*, 2006, 2.
- M. ROSSI, *Una nota sul mercato delle scommesse calcistiche in Italia*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 1, 2010, 59-73.
- V. RUSSO, A. ABET, *La prova indiziaria e il giusto processo. L'art. 192 c.p.p. e la legge 63/2001*, Jovene, Napoli, 2001.
- P. SANDULLI, *La responsabilità delle società sportive*, in *Giustiziasportiva.it*, 2010, 3.
- N. SCAPINI, *La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale*, Giuffrè, Milano, 2001.
- R. SCOGNAMIGLIO, *In tema di responsabilità della società sportiva ex art. 2049 c.c. per illecito del calciatore*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 1963, 81-89.

-
- M. SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2008, 10, 2154-2172.
- A. TRAVERSI, *Diritto penale dello sport*, Giuffrè, Milano, 2001.
- G. VIDIRI, *Frode sportiva e repressione del giuoco e delle scommesse clandestine*, in *Giustizia Penale*, 1992, II, 648-668.
- V. VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema del CONI*, in *Rivista dell'Arbitrato*, 2009, 403-418.